



Città di **Pioltello**
Città Metropolitana
di Milano

Risorse umane, finanziarie, servizi al cittadino e cimiteriali, ambiente-ecologia e protocollo
Gestione tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 124 DEL 27/12/2024

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024;**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;

- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07/02/2008, con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Con il medesimo regolamento a far data dal 01/01/2008 è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,5 %;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale». Con tale intervento il Governo ha inteso rivedere gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta lorda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 30/12/2024 da Silvia Sanna - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Visto il Disegno di legge finanziaria al vaglio del Parlamento che prevede all'art. 1 commi da 2 a 9 di rendere strutturale la riduzione a tre scaglioni di reddito già previsti in via sperimentale per l'anno 2024 dal D. Lgs 216/2023.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/04/2023, con la quale sono state rimodulate per l'anno 2024 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF:

- fino a 28.000 euro 0,7 per cento;
- da 28.001 a 50.000 euro 0,8 per cento;
- oltre 50.000 euro 0,8 per cento

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la deliberazione della Conferenza Stato – Città del 18 dicembre 2024 che ha disposto al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali.

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Ritenuto pertanto di confermare anche per l'annualità 2025 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito fissate per l'annualità 2024 con adeguamento degli scaglioni al Dlgs n. 216/2023;

Dato Atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2025-2027 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Dato Atto che la presente deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del _____;

Visti:

lo Statuto comunale vigente;

il Regolamento comunale di contabilità vigente;

il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

la Legge 160/2019;

Dato Atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., qui allegati;

Dato atto che in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Giovanni Andreassi in merito alla conformità legislativa.

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche-IRPEF per l'anno 2025 confermando le aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF approvate e già applicate per l'anno 2024 con rimodulazione degli scaglioni come disposto, dal Dlgs 216 del 30 dicembre 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro 0,7 per cento;
- da 28.001 a 50.000 euro 0,8 per cento;
- oltre 50.000 euro 0,8 per cento.

3) Di inviare ai sensi dell'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 così modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 30/12/2024 da Silvia Sanna - Pioltello.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, al fine dell'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

4) Di pubblicare le aliquote adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° del D.Lgs 267/2000;

6) Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari.

Cons.